



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 04 / 2016

DISPOSIZIONI SUL SEGNALEMENTO E DEPOSITO DEGLI ATTREZZI DA PESCA IN BANCHINA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTO: il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, disciplinante il rilascio delle licenze di pesca;

VISTO: il Regolamento (UE) 404/2011 dell'08/04/2011, recante l'istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, con particolare riferimento agli obblighi riguardanti la marcatura degli attrezzi da pesca.

VISTO: il dispaccio prot. 0069941 in data 21/07/2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie – CCNP – afferente l'identificazione degli attrezzi da pesca depositati in banchina;

VISTA: la circolare prot. 004187 in data 22/11/2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura – afferente la nuova disciplina della marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

VISTO: il dispaccio prot. 0115517 in data 13/12/2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie – CCNP – il quale, nel trasmettere a tutti i Comandi periferici predetta circolare, ha confermato la validità delle direttive diffuse con il dispaccio del 21/07/2011;

VISTO: il Decreto Legislativo 04/2012 del 09/01/2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

CONSIDERATO: che le suddette disposizioni normative e regolamentari sono finalizzate a consentire, in maniera continuativa, una corrispondenza biunivoca tra l'attrezzo da pesca e la relativa unità che lo detiene e lo utilizza;

VISTO: il fg. prot. 3283 in data 07/03/2016 con il quale è stato richiesto un parere ai fini demaniali-marittimi ai vari comuni costieri ricadenti nella propria circoscrizione marittima;

CONSIDERATO: che nessuna osservazione risulta proposta da parte delle suddette municipalità;

RITENUTO NECESSARIO: emettere apposito provvedimento che regoli le modalità di segnalamento e deposito degli attrezzi da pesca in banchina;

VISTI: gli artt. 17, 64, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 80 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1
(Generalità)

- 1) Per "attrezzo da pesca" si intende qualsiasi "attrezzo fisso" o "sfogliara", così come definiti all'art. 2 del Reg (UE) 404/2011, legittimamente detenuti o utilizzati da pescherecci in possesso della prescritta licenza di pesca;
- 2) E' vietato depositare in banchina qualsiasi tipo di attrezzo da pesca non in regola con le prescrizioni individuate al seguente art. 2.
- 3) Tali prescrizioni sono da considerarsi valide in tutti i porti del Circondario Marittimo di Vieste.

Art. 2
(Segnalazione degli attrezzi da pesca in banchina)

- 1) Il proprietario dell'attrezzo da pesca depositato in banchina dovrà essere sempre identificabile, a mezzo di apposita cartellonistica, possibilmente plastificata e fissata all'attrezzo – o alla copertura di protezione – in modo "visibile" e non facilmente "amovibile", che riporti il nominativo dell'unità cui appartiene, la tipologia dell'attrezzo e la data in cui lo stesso è stato posizionato in banchina (quest'ultima informazione è da intendersi facoltativa).
- 2) L'attrezzo da pesca, per quanto possibile, dovrà essere raccolto all'interno di recipienti dall'appropriata capienza, ovvero sistemato su apposite pedane/*pallets*.
- 3) Gli attrezzi da pesca di differenti proprietari e/o unità dovranno essere separati, qualora affiancati, al fine di non renderli "confondibili", né tanto meno sembrare un unico attrezzo.
- 4) In tutti i casi, gli attrezzi da pesca depositati in banchina non dovranno arrecare intralcio alla libera circolazione delle persone e dei veicoli (Art. 80 Reg. Cod. Nav.)
- 5) L'area circostante al punto di deposito dovrà essere ripulita da ogni residuo derivante dall'attività di pesca, sotto la responsabilità dei proprietari dei relativi attrezzi da pesca (Art. 82 Reg. Cod. Nav.)

Art. 3
(Marcatura degli attrezzi da pesca)

- 1) Oltre alla segnalazione di cui all'art. 2, tutti gli attrezzi da pesca dovranno essere marcati secondo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 404/2011 dell'08/04/2011.
- 2) Ad ogni buon fine, si unisce alla presente la circolare prot. 004187 in data 22/11/2011 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacultura (Allegato 1), la quale riepiloga, per facilità di consultazione, gli adempimenti che i comandanti dei pescherecci dovranno porre in essere per ottemperare alla normativa comunitaria.
- 3) Gli attrezzi da pesca non marcati secondo le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 404/2011 dell'08/04/2011, saranno considerati attrezzi non conformi alla normativa comunitaria e nazionale (Art. 10, comma 1 i), D. L.vo 04/2012).

Art. 4
(Disposizioni finali e sanzioni)

- 1) La presente Ordinanza entrerà in vigore con decorrenza 09/05/2016, al fine di consentire al personale dipendente un'opportuna opera di informazione e sensibilizzazione a favore delle varie marinerie locali;
- 2) In tutti i casi, la detenzione di attrezzi da pesca non consentiti, non autorizzati o non conformi alla vigente normativa sarà sanzionata ai sensi dell'art. 11, comma 1, D. L.vo 04/2012, con contestuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca disposta ai sensi dell'art. 12, comma 1 b), D. L.vo 04/2012.

- 3) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione delle prescrizioni contenute all'art. 2, commi 1, 2 e 3, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 1174, comma 1, Cod. Nav.
- 4) In caso di irregolare deposito operato da persona nota, il comandante del porto potrà ordinare l'immediata rimozione dei materiali ai sensi dell'art. 64 Cod. Nav.
- 5) In caso di inosservanza dell'ordine di rimozione delle cose depositate, si incorrerà nella sanzione di cui all'art. 1165, comma 2, Cod. Nav., con relativa rimozione d'ufficio a spese dell'interessato (Art. 64, comma 3, Cod. Nav.).
- 6) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione della prescrizione di cui all'art. 2, comma 4, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 1174, comma 2, Cod. Nav.
- 7) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione della prescrizione di cui all'art. 2, comma 5, sarà sanzionata secondo le vigenti ordinanze comunali locali inerenti il decoro dei luoghi pubblici.
- 8) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 07 aprile 2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI



FRANCESCO MARIA RICCI
07 apr 2016 12:53



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E D INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Roma, 22 novembre 2011

Al Comando Generale
delle Capitanerie di Porto

SEDE

Al Reparto Pesca

SEDE

Alle Associazioni di categoria

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 0041807

OGGETTO: Marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca. Regolamento UE 404/2011 recante "Modalità di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca".

L'art. 8 del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, titolo III, capo III, sezione 2, al fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalità di identificazione degli attrezzi da pesca, mediante la marcatura degli stessi utilizzati nelle acque comunitarie.

Nel sottolineare che la nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2012, è necessario, pertanto, dare preventivamente la massima diffusione fra il ceto peschereccio, degli obblighi previsti dai disposti dei Regolamenti comunitari.

Nel merito, le norme in questione prevedono che i pescherecci e gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca, riportino, in forma permanente e chiaramente leggibile, la sigla del porto di iscrizione ed il numero di matricola dell'unità.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riepilogare, per facilità di consultazione, gli adempimenti che i comandanti dei pescherecci dovranno porre in essere per ottemperare alla normativa comunitaria, ferma restando la necessità di operare, per le parti non espressamente richiamate nella presente circolare, opportuno rinvio alla predetta normativa di riferimento, ai fini di una puntuale applicazione della stessa.

Marcatura dei pescherecci

I pescherecci devono riportare le lettere del porto in cui l'unità è immatricolata nonché il numero di matricola su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante (bianco o nero) con il fondo su cui sono tracciati.

I caratteri devono avere le seguenti dimensioni:

- pescherecci aventi l.f.t. superiore a 10 m ed inferiore a 17 m – altezza dei caratteri di almeno 25 cm – spessore della linea di almeno 4 cm;
- pescherecci aventi l.f.t. pari o superiore a 17 m – altezza dei caratteri di almeno 45 cm – spessore della linea di almeno 6 cm.

Le eventuali imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci e i dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere contrassegnati con le lettere ed il numero di matricola esterni del peschereccio che li utilizza.

Marcatura degli attrezzi da pesca

Gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca devono riportare, in relazione alla tipologia di attrezzo da pesca, la sigla di iscrizione ed il numero di matricola dell'unità cui appartengono:

- per le sfogliare e/o per i rapidi, sull'asta;
- per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;
- per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;
- per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;

Per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico le informazioni di cui sopra devono essere riportate necessariamente ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.

Le targhette, inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere composte da materiale inalterabile;
- essere saldamente fissata all'attrezzo;
- misurare almeno 65 mm di larghezza;
- misurare almeno 75 millimetri di lunghezza.

Identificazione delle boe segnaletiche

Gli attrezzi fissi devono essere individuati tramite due boe segnaletiche situate all'estremità degli stessi e per mezzo di boe intermedie, contrassegnate con le informazioni relative al peschereccio, nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili.

I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso devono essere di materiale sommergibile oppure devono essere provvisti di pesi.

Le boe segnaletiche situate all'estremità devono avere le seguenti caratteristiche:

- l'asta deve avere un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante al bordo inferiore della bandierina più bassa;
- essere colorate, ma non in rosso o in verde;
- avere una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste deve essere di almeno 20 cm; le bandierine che indicano le estremità dello stesso attrezzo devono essere dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;
- avere una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi e che devono essere visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche.

Le boe possono avere un segnale all'estremità superiore con una o due bande luminose a strisce (non devono essere di colore rosso o verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri).

Le boe segnaletiche poste all'estremità dell'attrezzo da pesca, a seconda del settore dove si trovano devono avere i requisiti di seguito riportati:

- boa del settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud ad ovest, compreso il nord) attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta con le caratteristiche indicate nel punto precedente – come da allegato 1, parte integrante della presente Circolare;
- boa del settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord ad est, compreso il sud) attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta- come da allegato 2;

Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche devono essere fissate boe segnaletiche intermedie posizionate, tra loro, a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza.

Le boe devono avere caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità del settore orientale, fatta eccezione per i seguenti elementi – come da allegato 3:

- la bandierina deve essere di colore bianco;
- una boa ogni cinque deve essere dotata di un riflettore *radar* con una portata di almeno due miglia nautiche.

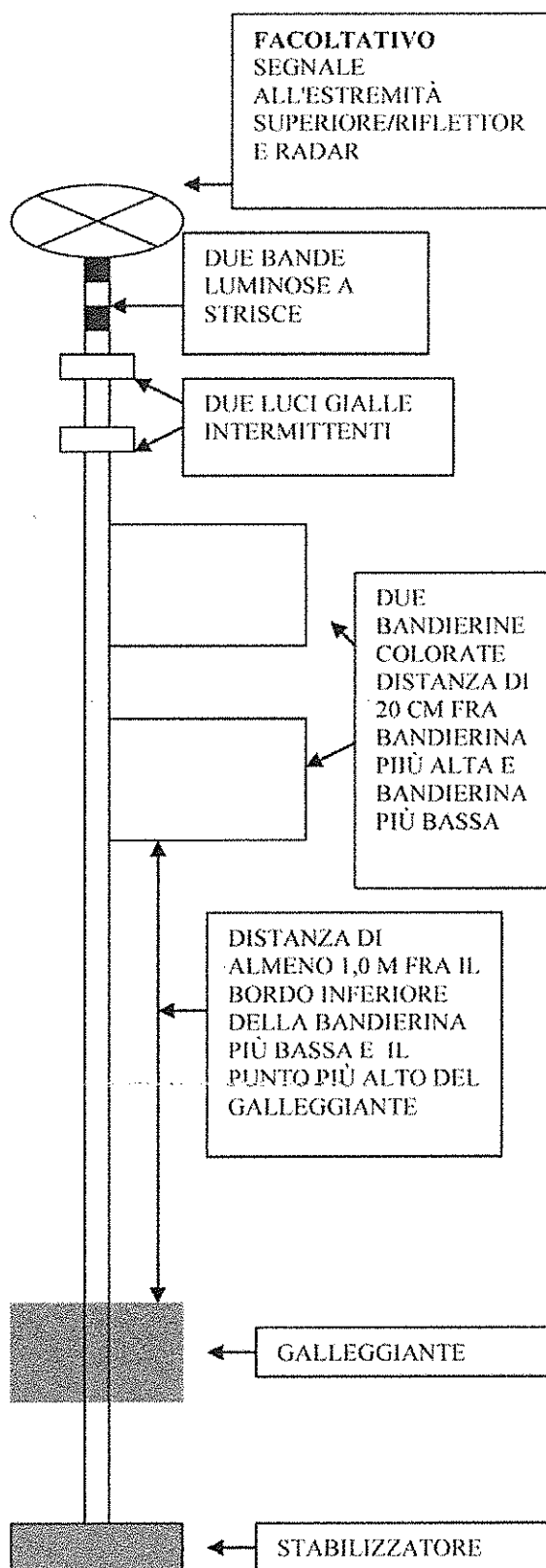
In considerazione dell'imminente entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario meglio citato in premessa, si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente e di estenderne il contenuto della stessa a tutti gli Uffici dipendenti.

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a voler partecipare ai propri associati i contenuti della presente Circolare.

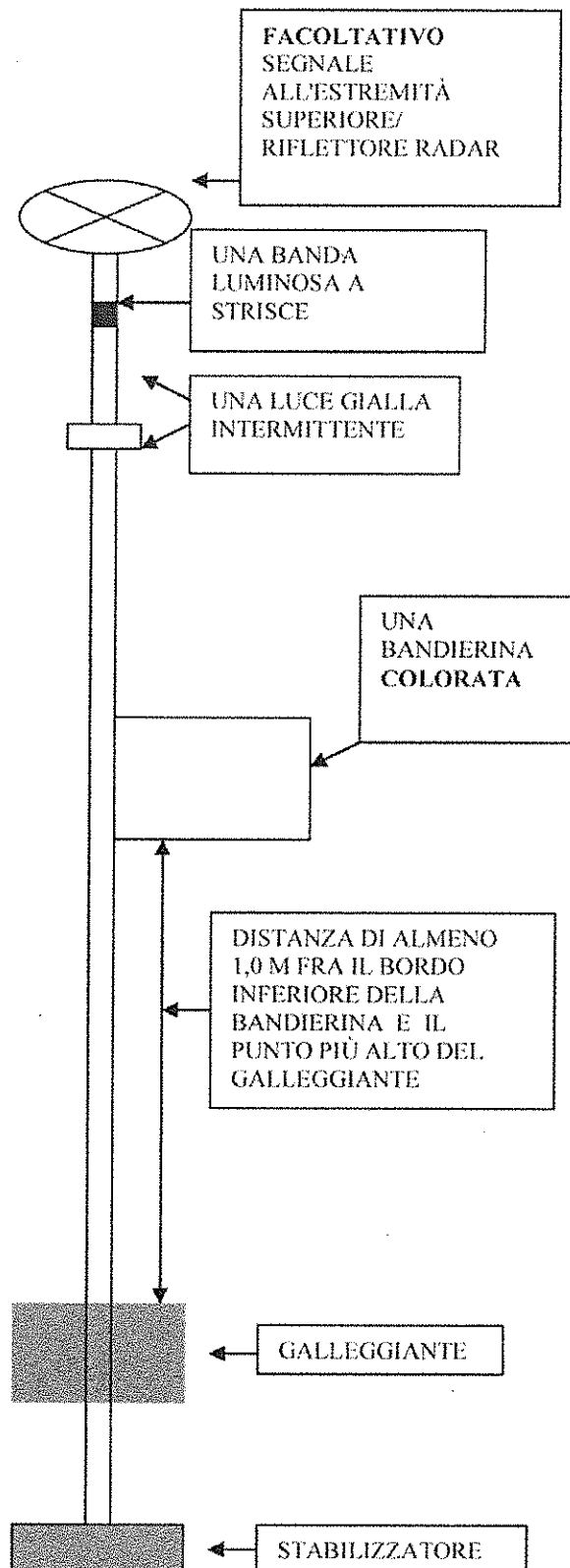
Si rende noto in ultimo che, in relazione a talune problematiche di tipo applicativo emerse in sede di confronto anche con le Associazioni di categoria, la scrivente Direzione ha inoltrato un quesito alla Commissione, al cui esito si riserva di integrare le disposizioni contenute nella presente circolare.

Francesco Saverio Abate
Direttore Generale

Allegato 1: CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ OCCIDENTALE



Allegato 2: CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ ORIENTALE



Allegato 3: CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE INTERMEDIE

